



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROTOCOLLO INTERISTITUZIONALE

PER LA COSTITUZIONE DI UNA RETE REGIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E I
LORO FIGLI MINORENNI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA

TRA

Regione Sardegna - Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Sardegna

E

- Centri Antiviolenza regionali accreditati dalla Regione Sardegna e iscritti nella mappatura nazionale
del 1522

- Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Prefetture di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

- Questure di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

- Comando Regionale Legione dei Carabinieri

- Procure della Repubblica dei Tribunali dei Minori di Cagliari e di Sassari

- Tribunali per i Minorenni di Cagliari e di Sassari

- Tribunali Ordinari di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Tempio e Lanusei

- Procure della Repubblica presso Tribunali Ordinari di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Tempio e
Lanusei

- Asl N° 1 di Sassari, Asl N° 2 di Olbia, Asl N° 3 di Nuoro, Asl N° 4 di Lanusei, Asl N° 5 di Oristano, Asl
N° 6 di Santuri, Asl N° 7 di Carbonia e Asl N° 8 di Cagliari

- Aziende Ospedaliere Brotzu

- Azienda Ospedaliere Universitaria di Cagliari

- Azienda Ospedaliere Universitaria di Sassari

- Ufficio Regionale Scolastico

VISTA

- la Risoluzione (2001/2339-IMI) del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, "Mobbing sul posto
di lavoro";

- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante
l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in



materia di occupazione e impiego;

- la Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia";

- la Legge n. 176/1991 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 29 novembre 1969";

- la Legge n. 66/1996 "Norme contro la violenza sessuale" e successive modificazioni;

- la Legge n. 45/1997 "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia";

- la Legge n. 154/2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" e successive modificazioni;

- la Legge n. 38/2009, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";

- il decreto legislativo del 11 aprile 2006 n. 198 denominato "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";

- il decreto legislativo del 25 gennaio 2010 n. 5 "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle Pari Opportunità e della Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Rifusione)";

- la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 8 "Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza";

PREMESSO CHE

- l'ONU definisce la violenza contro le donne come "ogni atto di violenza fondato sul genere che comporta o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizione o privazioni arbitrarie della libertà che avvengano nel corso della vita pubblica o privata"

- il Consiglio d'Europa riconosce la violenza contro le donne come un attacco alla loro integrità fisica psicologica e sessuale, ai loro diritti di persone umane e alle loro libertà fondamentali; ritiene che la violenza contro le donne costituisce un importante problema strutturale della società, fondato sulla manifestazione di un rapporto tra uomini e donne storicamente diseguale che ha condotto gli uomini a prevaricare e discriminare le donne; ritiene urgente combattere questo fenomeno che colpisce tutti i paesi d'Europa.

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riconosce la violenza contro le donne come il più grande problema di salute pubblica e di diritti violati in tutto il mondo. Vi sono prove inconfutabili che la violenza contro le donne e i minori ha conseguenze psichiche, psicosociali e sul piano della salute, con forti ricadute anche sul sistema sanitario. Pertanto l'OMS, ha dato chiare indicazioni affinché gli operatori sanitari siano coinvolti nella



prevenzione del fenomeno e nel trattamento delle conseguenze in termini di danni alla salute fisica e psichica. Infatti la mancanza di conoscenze specifiche da parte dei servizi pertinenti, fa sì che i processi non vengano riconosciuti e vengano adottate misure inadeguate, spesso con conseguenze fatali.

- La Regione Autonoma della Sardegna ha emanato in data 8 agosto 2007 la Legge n.8 Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza, riconoscendo che "la violenza sulle donne è violenza di genere. Essa costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle vittime di violenza e ai loro figli minori è assicurato un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonomia individualità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato".

- I dati Istat del 2006 riportano che 6 milioni 743 mila donne, fra i 16 e i 70 anni, hanno subito nel corso della vita violenza fisica o sessuale; 7 milioni 134 mila donne hanno subito o subiscono violenza psicologica; il 27,1% delle donne residenti in Sardegna ha subito o subisce violenza fisica o sessuale; la maggioranza delle vittime ha subito più episodi di violenza e il 93% delle violenze non viene denunciato.

TENUTO CONTO CHE

- L'assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale promuove la costituzione della rete regionale contro la violenza sulle donne e ritiene essenziale sostenere azioni che la contrastino, richiamando i soggetti firmatari e tutte le istituzioni del territorio regionale ad un'assunzione di responsabilità sul tema della violenza di genere in tutte le sue tipologie;

- I soggetti firmatari condividono l'importanza di nominare e riconoscere la violenza contro le donne allo scopo di rilevarla, monitorarla e contrastarla;

- si ritiene necessario promuovere un confronto fra le diverse modalità operative e la collaborazione tra i Centri Antiviolenza, Servizi, Enti, Forze dell'ordine e Associazioni del privato sociale, tutti coinvolti in attività di sostegno alle donne e di accompagnamento nei loro percorsi di protezione ed affiancamento dalla violenza;

- tutti i soggetti interessati a contrastare la violenza contro le donne, in particolare, gli operatori e i professionisti sono sottoposti ad un intenso e faticoso lavoro di sostegno alla donna, che implica necessariamente la creazione di una rete e di protocolli condivisi, nonché la collaborazione con le istituzioni, enti, associazioni e società civile;

- è necessario creare un percorso formativo che coinvolga tutti i soggetti firmatari, che abbia lo scopo di sviluppare e potenziare la rete, con modalità operative condivise che facilitino la fruibilità e la continuità dei percorsi di tutela e protezione, messi a disposizione della donna che ha subito violenza e dei minori coinvolti;

- è fondamentale che gli operatori, in un situazione di violenza di genere, operino in modo olistico, con competenza e professionalità, garantendo spazi e tempi adeguati a far emergere l'esperienza nel rispetto della soggettività, cultura di provenienza e vissuto della donna, in assenza di giudizio e nella totale riservatezza;



- è prioritario impegnarsi per la creazione osservatorio regionale sulla violenza di genere che raccolga, elabori i dati regionali sulla violenza al fine di studiare e monitorare il fenomeno;
- il presente atto deve avere una diffusione capillare su tutto il territorio, al fine di consentire un intervento immediato e preventivo sul fenomeno e si prefigge di coinvolgere tutti i sottoscrittenti ognuno per la propria competenza.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CHE LA VIOLENZA SULLE DONNE RAPPRESENTA UN FENOMENO IN CONTINUA ASCESA

Le parti firmatarie del presente Protocollo concordano di istituire una rete regionale anti violenza rappresentativa della società civile delle donne e dei loro figli minori che assumerà un ruolo attivo nei confronti degli attori sociali.

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART. 2

L'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale si impegna a:

- Svolgere un ruolo propulsivo nell'attività di prevenzione e di sostegno alle donne vittime di violenza attraverso la promozione e il supporto finanziario dell'attività dei centri anti violenza e delle case di accoglienza, luoghi deputati a garantire ospitalità, protezione, solidarietà e soccorso.
- Assicurare annualmente la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne e individua le "buone prassi".
- Garantire il rispetto della legge regionale in materia di violenza di genere e creare un'interrelazione continua tra Regione e i soggetti sottoscrittori del presente protocollo costituendo un apposito Coordinamento regionale, da convocarsi in seduta plenaria due volte l'anno.
- Realizzare insieme agli altri partner della Rete, campagne di informazione e sensibilizzazione volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle donne e dei minori, gli/le adolescenti, le/i bambine /i.
- Partecipare alle attività tese a promuovere politiche volte a consolidare ed a rendere più efficaci le collaborazioni con enti, associazioni e servizi.
- Promuovere e sostenere l'attività dei centri anti violenza e delle case di accoglienza accreditati nei diversi territori di riferimento, attraverso il programma regionale anti violenza che prevede il trasferimento annuale di risorse regionali allo scopo dedicate.



ART. 3

Il Dipartimento delle pari Opportunità si impegna a:

- Sviluppare iniziative sinergiche volte a ottimizzare il servizio 1522 numero di pubblica utilità a sostegno delle donne vittime intra ed extra familiare e do stalking.

- Promuovere, orientare, ricercare, proporre in merito alle "Pari Opportunità" intese come differenza di genere, valore da garantire e sviluppare in tutte le sue espressioni e identità in tutti gli ambiti della vita sociale e nei molteplici aspetti educativo - formativo in ambito scolastico e familiare e comunicativo – relazionale in ambito lavorativo e familiare, nello specifico della violenza di genere.

- Diffondere la cultura e l'incremento di "buone pratiche" attraverso le quali le differenze di genere possano esprimere la propria identità.

- Sviluppare il valore sociale dell'identità di genere nelle scelte di vita ed operare per una positiva relazione tra i generi, per migliorare la qualità della vita, dello stile degli ambienti di apprendimento, di lavoro.

- Favorire la crescita di scelte responsabili sui temi della differenza di genere coinvolgente tutti e due i generi.

- Attivare iniziative e interventi sinergici con le Istituzioni Territoriali che si occupano di Pari Opportunità e di violenza di genere.

ART. 4

I Centri Antiviolenza si impegnano a:

- Mantenere costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui competono l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati e con i servizi sanitari delle ASL e le strutture scolastiche al fine di garantire risposte adeguate alle diverse condizioni di provenienza.
- Intervenire a favore delle donne e dei loro figli minori che subiscono violenza.

- Accogliere, ascoltare e sostenere le donne e i loro figli minori che vivono situazioni di violenza, abuso e maltrattamento.

- Realizzare iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni.

- Organizzare corsi di formazione sulla violenza di genere rivolti a soggetti istituzionali e del privato sociale al fine di fornire strumenti culturali e critici sul fenomeno.

- Garantire la pronta disponibilità del referente all'uso individuato per l'attuazione delle modalità lineari con le finalità del presente protocollo.
 - Fornire, nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio e delle disposizioni in materia di riservatezza, gli elementi e i dati necessari alla raccolta e all'elaborazione delle statistiche relative all'andamento del fenomeno, al fine di consentire un costante monitoraggio dello stesso e l'attuazione di iniziative in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di violenza.
 - Assicurare che la raccolta delle denunce avvenga in condizioni di rispetto e di riservatezza e in violenza alle donne;
 - Sensibilizzare i propri operatori, in occasione di acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza alle donne;
 - Favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate in tal senso.
- Le Questure di Polizia di Stato, tenendo conto del quadro normativo di cui al D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito in Legge 23 aprile 2009, n. 38 con particolare riferimento alle previsioni dell'art. 11 del medesimo D.L. 11/2009, si impegnano a:**

ART. 6

- Creare strumenti di comunicazione disponibili per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sulla violenza alle donne;
 - Promuovere, nel proprio ruolo di rappresentanza generale del governo nelle province, d'intesa con i soggetti firmatari, momenti di verifica e di analisi congiunta sia sull'andamento del fenomeno a livello provinciale, sia sulle ricadute delle azioni scaturite dagli impegni assunti.
- Le Prefetture si impegnano a :**

ART. 5

- Promuovere momenti di confronto e di dibattito pubblico sulle tematiche della violenza di genere.
- Offrire consulenza e assistenza legale alla donna in tutte le fasi dell'iter processuale sia in ambito civile che penale.
- Procedere alla raccolta e all'analisi dei dati relativi all'accoglienza ed all'ospitalità.
- Segnalare alle autorità competenti ogni notizia di violenza sessuale o di atti persecutori su minorenni o di maltrattamenti a danno di donne e figli minorenni, specificando i casi in cui questi ultimi siano stati testimoni reiteratamente delle violenze subite dalla madre.
- Mantenere costanti e funzionali rapporti con le Case di accoglienza esistenti sul territorio che provvedono all'accoglienza e al sostegno delle donne in condizione di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia assieme ai figli minori.





- Fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio.
- Assicurare accompagnamenti protetti delle vittime presso i tribunali per udienze o incidenti probatori presso le caserme per le deposizioni relative alle querele di parte.

ART. 7

Il Comando della Legione carabinieri della Sardegna si impegna a:

- Garantire, attraverso i Comandi provinciali, ai soggetti vittime di violenza risposte rapide e professionali soprattutto nei centri periferici, ove maggiori sono le difficoltà di contattare la rete antiviolenza e nei quali spesso le Compagnie distaccate e le Stazioni dei Carabinieri rappresentano l'unico presidio istituzionale.

- Assicurare, nei vari reparti territoriali capillarmente diffusi sul territorio, secondo possibilità e in coerenza con gli organici, personale specializzato che abbia seguito appositi corsi di formazione.
- Le vittime di tali reati nelle Compagnie e nelle Stazioni dei Carabinieri troveranno un ufficio dove formalizzare denunce, un posto sicuro e riservato dove essere ascoltati, assistiti e informati sull'esistenza del centro antiviolenza territoriale e fornire loro i numeri telefonici;

- Collaborare e lavorare in rete al fine di avviare le soluzioni più adeguate alle problematiche che si ;
- Prevedere adeguate misure di vigilanza a tutela e protezione delle vittime che devono recarsi presso i tribunali per udienze o incidenti probatori;
- Garantire la protezione e la sicurezza del Centro antiviolenza e delle relative ospiti.

Inoltre, nell'ambito del servizio "112 NUC", Numero Unico di Emergenza europeo, attualmente gestito dalle Centrali Operative dell'Arma dei carabinieri, attivo sull'intero territorio nazionale a favore di tutte le strutture destinate a gestire le emergenze (Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, 118), gli operatori dovranno essere sensibilizzati sul tema della violenza alle donne e sulla protezione e tutela del minor per poter riconoscere, nei limiti di quanto sia possibile per chi è deputato a gestire l'intero flusso delle chiamate di emergenza, eventuali situazioni di disagio al fine di orientare da subito l'intervento verso i soggetti istituzionali più idonei ad affrontare l'emergenza segnalata.

ART. 8

Le Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari si impongono a:

- Attuare il massimo coordinamento tra i titolari delle indagini e la giustizia minorile per evitare l'assunzione di provvedimenti cautelari in contrasto con le esigenze di protezione della persona offesa.

- Svolgere le indagini relative ai reati di violenza con la massima speditezza possibile, prendendo in carico sin dall'inizio le notizie di reato di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori che richiedono un intervento in tempo reale. Il Magistrato provvederà ad informare tempestivamente il Pubblico Ministero di tutto presso la Procura del Tribunale per i Minorenni, eventualmente anche a mezzo delle Forze dell'Ordine operanti, di ogni notizia di violenza o maltrattamenti o atti persecutori



su donne e figli minorenni anche qualora questi ultimi siano stati soltanto testimoni delle reiterate violenze commesse contro il genitore (maltrattamenti assistiti) al fine di coordinare gli interventi anche di carattere urgente.

- Prevedere l'opportunità della richiesta di collocamento delle donne e dei loro figli minorenni presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee operanti sul territorio, fermo restando l'eventuale richiesta di adozione delle più opportune misure cautelari.

- Tutelare la vittima non divulgando la sua storia attraverso la stampa o altri organi di informazione.

ART. 9

Le Procura della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni si impegnano a:

- Attuare il massimo coordinamento tra i titolari delle indagini e la giustizia minorile per evitare l'assunzione di provvedimenti cautelari in contrasto con le esigenze di protezione della persona offesa.

- Provvedere tempestivamente ad informare il Pubblico Ministero di turno presso la Procura del Tribunale Ordinario, di ogni notizia di violenza, di maltrattamenti e di atti persecutori commessi sulle donne, specificando se vi abbiano assistito i figli minorenni.

- Prevedere l'opportunità della richiesta di collocamento dei figli minorenni e delle loro madri presso un Centro Antiviolenza o altre strutture idonee operanti sul territorio, fermo restando l'eventuale richiesta di adozione delle più opportune misure cautelari.

- Non divulgare la storia della vittima attraverso la stampa o altri organi di informazione.

ART. 10

I Tribunali Ordinari e i Tribunali per i Minorenni si impegnano a:

- Informare il Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale Ordinario e il Pubblico Ministero presso la Procura del Tribunale per i Minorenni per i provvedimenti di rispettiva competenza in ordine alle notizie di reati di violenza, maltrattamenti e atti persecutori commessi su donne, specificando se vi abbiamo assistito i figli minorenni. Procura e Tribunale per i Minorenni concorderanno gli interventi di rispettiva competenza anche per le finalità di cui all'art. 609 decies c.p.

Art. 11

I Tribunali Penali si impegnano a:

- Per i reati di competenza collegiale, istituire sezioni specializzate per materia.

- Per i reati di competenza monocratica, istituire giudici specializzati.

- Più nello specifico nell'emergenza, a livello sanitario, il problema fondamentale risulta essere, per tutti gli operatori coinvolti, la conoscenza del fenomeno in tutti i suoi aspetti, nell'accoglienza, nell'ascolto, nell'assistenza e nella corretta raccolta degli elementi probatori della presunta violenza. Al riguardo si rende necessario attivare specifici protocolli gestionali, per la presa in carico nell'emergenza, delle donne e dei minori vittime di violenze e maltrattamenti, con l'attivazione e la del Servizio Sociale Aziendale.
- Adottare una specifica procedura per l'accoglienza e la presa in carico in emergenza delle donne e dei minori vittime di maltrattamenti e/o violenze sessuali mettendo a disposizione le competenze degli operatori sanitari delle Divisioni di Medicina, di Ginecologia, di Pediatria, Pronto Soccorso e del Servizio Sociale Aziendale.
 - Sostenere l'organizzazione di iniziative volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle violazioni dei diritti fondamentali delle donne e dei minori.
 - Organizzare corsi di formazione congiunta finalizzati a far acquisire una preparazione di base e specialistica a tutti gli operatori sanitari e sociali coinvolti nella rete.
 - Sostenere la donna nella trasmissione della segnalazione alle autorità giudiziarie sui reati procedibili d'ufficio.
 - Accompagnare la donna all'interno dei servizi sanitari del territorio e predisporre interventi di valutazione, supporto, invio ai servizi specialistici dell'Azienda sanitaria.
 - Mettere in rete i propri servizi assicurando: accoglienza, ascolto e presa in carico della donna e dei figli minori che subiscono violenza e/o maltrattamenti; puntuale informazione agli stessi delle attività della rete antiviolenza regionale e l'interazione immediata con gli altri soggetti componenti la rete stessa in un'ottica integrata.
- Le ASL e le Aziende Ospedaliere, attraverso i propri servizi, si impegnano a:**

Art. 12

- Valutare l'opportunità dell'applicazione delle misure cautelari di cui agli art. 282 bis e 282 ter c.p.p. per ridurre il rischio di ulteriori e più gravi violenze a danno delle persone offese;
- Organizzare le udienze dibattimentali per i reati di maltrattamenti e atti persecutori fissando l'udienza per l'escussione della testimonianza della vittima in orari coincidenti con la parte finale delle udienze ed utilizzando, ove necessario, modalità di protezione della stessa e/o dei figli minorenni al fine di garantire la genuinità della prova;
- Assicurare la trattazione tempestiva dei processi di maltrattamenti e atti persecutori al fine di limitare il rischio di prescrizione e di dissuadere dalla reiterazione di ulteriori condotte lesive dell'integrità psicofisica.
- Favorire, nell'ambito dei settori di specializzazione, la formazione di prassi condivise.
- Predisporre un sistema informatico che consenta di rilevare tutti i procedimenti in materia di violenza sessuale e/o di maltrattamenti in famiglia, nonché i procedimenti in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di atti persecutori.





messata in rete dei vari servizi e operatori coinvolti quali il Pronto Soccorso, l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, di Pediatria e Chirurgia Pediatrica, di Psichiatria, il Laboratorio e il Servizio Sociale Aziendale. La presa in carico delle persone violate, dovrà essere globale e integrata con i diversi servizi della rete di contrasto alla violenza, anche a livello territoriale.

- Realizzare, nell'ambito dell'intervento in emergenza, un'accoglienza protetta ed individualizzata della donna e del minore che ha subito violenza e/o maltrattamenti attivando un percorso assistenziale inerente la "presa in carico" ospedaliera attraverso la realizzazione di un "setting" adeguato ed extraospedaliera attraverso, l'attivazione degli altri enti e attori della Rete Antiviolenza, in particolare i centri antiviolenza, con il supporto del Servizio Sociale Aziendale e l'uso di appositi strumenti.

- Fornire alle donne vittime di violenza i recapiti telefonici del centro antiviolenza operante nel territorio, e se necessario collaborare e lavorare in rete con esso al fine di avviare le soluzioni più adeguate alle problematiche che si evidenzieranno di volta in volta.

- Sviluppare e migliorare attraverso specifici corsi di formazione, le competenze degli operatori sanitari particolarmente motivati e sensibili alle tematiche inerenti il maltrattamento e la violenza sessuale possibilmente individuando dei referenti per tutte le Unità operative coinvolte nel percorso di accoglienza.

- Garantire il sostegno e la collaborazione fra i centri antiviolenza e gli operatori al momento della rilevazione, della segnalazione, della valutazione e del trattamento.

- Art. 13

L'Ufficio Regionale Scolastico si impegna a:

- Promuovere, con il coinvolgimento della rete, iniziative in ambito scolastico che riguardano l'informazione e la sensibilizzazione del corpo docente e degli studenti sulla tematica della violenza alle donne e ai minori e del bullismo.

- Prevedere appositi incontri con i Dirigenti Scolastici della scuola primaria e della secondaria di I e II grado e informare Dirigenti, Docenti, Studenti, Famiglie, in merito ad opportunità e servizi per la prevenzione del fenomeno, ed il supporto di tipo medico, legale e psicologico alle donne che hanno subito violenza.

- Organizzare periodicamente iniziative culturali e incontri con studiosi ed esperti in collaborazione con i soggetti della rete contribuendo attraverso l'attività didattica a sensibilizzare gli studenti sulle problematiche dei rapporti di genere e della violenza alle donne. Creare, in sinergia con le strutture antiviolenza, strumenti di comunicazione di massa disponibili per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sulla violenza alle donne.

ART. 14

Ciascun organismo si impegna a redigere delle procedure che riguardino le aree tematiche prioritarie e le specifiche azioni, in particolare: i dispositivi inerenti l'emergenza, la presa in carico e il percorso progettuale, di supporto e di affiancamento dalla violenza, i percorsi di consulenza specializzata, l'ospitalità.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Su questa base si produrrà un Manuale delle procedure che verrà diffuso ad ogni singolo organismo. I soggetti firmatari si impegnano a verificare gli impegni assunti e gli accordi previsti nel presente atto al fine di una più puntuale ed attenta applicazione delle prassi.

Cagliari, li _____

Letto, firmato e sottoscritto

Dipartimento per le Pari Opportunità

Regione Sardegna Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale

L'Assessore

Centro antiviolenza "Onda rosa"

Sindaco Comune di Nuoro

Centro antiviolenza "Progetto Aurora"

Sindaco Comune di Sassari

Centro antiviolenza " Donna Ceteris"

Centro antiviolenza "Donne al traguardo"

Sindaco Comune di Cagliari

Centro antiviolenza "Prospettiva donna" di Olbia

Sindaco Comune di Olbia

Centro antiviolenza "La Ciessida"

Presidente Provincia Medio Campidano

Centro antiviolenza "Donna Eleonora"

Commissario Straordinario del Comune di Oristano

Centro antiviolenza "Unione Comuni di Ogliastra"

Procura della Repubblica di Cagliari

Procura della Repubblica di Sassari

Procura della Repubblica di Oristano



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Procura della Repubblica di Nuoro

Procura della Repubblica di Lanusei

Procura della Repubblica di Tempio

Presidente Tribunale per i Minorenni di Cagliari

Procura del Tribunale per i Minorenni di Cagliari

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Sassari

Procura del Tribunale per i Minorenni di Sassari

Prefettura di Cagliari

Prefettura di Nuoro

Prefettura di Oristano

Prefettura di Sassari

Questura di Cagliari

Questura di Nuoro

Questura di Oristano

Questura di Sassari

Comando Regionale Legione Carabinieri

Asi N° 1 di Sassari

Asi N° 2 di Olibia

Asi N° 3 di Nuoro

Asi N° 4 di Lanusei

Asi N° 5 di Oristano

Asi N° 6 di Sanluri

Asi N° 7 di Carbonia

Asi N° 8 di Cagliari

Azienda Ospedaliera "Brotzu"

Ufficio Regionale Scolastico

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

